

Art. 4.

Servizi sperimentali

1. La regione Campania favorisce l'arricchimento dell'offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali innovativi.
2. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento per tali servizi è rilasciata dal comune territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal settore Assistenza sociale della regione Campania.
3. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali è presentata, ai sensi dell'articolo 19, al comune territorialmente competente e reca in allegato il progetto sperimentale che il soggetto gestore intende realizzare. Il progetto esplicita le finalità dello stesso, la rispondenza di questo a specifici bisogni territoriali, il progetto educativo e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato ed il piano di verifiche.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione di servizi sperimentali, il comune territorialmente competente richiede al settore Assistenza sociale della regione Campania il parere prescritto dal comma 2. La richiesta è corredata dal progetto sperimentale e dalla relazione, redatta di concerto con l'ufficio di piano competente, relativa all'analisi dei bisogni territoriali cui fa riferimento il progetto sperimentale e alla coerenza delle caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del servizio con gli obiettivi socio-educativi e assistenziali da conseguire.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il settore Assistenza sociale della regione Campania rende il prescritto parere e lo trasmette al comune territorialmente competente.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione del parere obbligatorio e vincolante il comune territorialmente competente emette il provvedimento di autorizzazione provvisoria o di diniego.